



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Avviso pubblico per la stabilizzazione di n. 17 unità di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso il Ministero dell'istruzione e del merito e reclutato per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO l'art. 35 bis, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni in legge n. 142/2022, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, che prevede che le amministrazioni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, *“possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.”*;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, contenente *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, e in particolare l'art. 7, comma 1, relativo al reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma, tra le quali il Ministero dell'istruzione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, di riparto del contingente di personale non dirigenziale a tempo determinato reclutato ai sensi del citato art. 7, comma 1, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO il decreto interministeriale n. 284, del 21 settembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

- VISTO il decreto ministeriale n. 341 del 30 novembre 2021 di *“Individuazione degli ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale dell’unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del PNRR presso il Ministero dell’istruzione”*;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, gli articoli 6 e 13;
- VISTO il DPCM 27 ottobre 2023, n. 208, concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, ed in particolare gli artt. 35 e 35-ter;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, concernente *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO il decreto-legge 09 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, contenente *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, rubricato *“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, come da ultimo modificato dal D.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

- VISTO il decreto-legge, 9 febbraio 2012, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare, l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezione e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni e integrazioni”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “*Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*attuazione della direttiva (UE) 2016/684 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, da parte delle autorità competenti al fine di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;
- VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.*”



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

- VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2010 n. 5 concernente l'“Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;
- VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni centrali Triennio 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018 e Triennio 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;
- VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale del Ministero dell'istruzione e del merito per gli anni 2023-2025, sezione del Piano Integrativo di Attività e Organizzazione (PIAO) dello stesso triennio, adottato con DM n. 60 del 31 marzo 2023;
- VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale del Ministero dell'istruzione e del merito per gli anni 2024-2026, sezione del Piano Integrativo di Attività e Organizzazione (PIAO) dello stesso triennio, adottato con DM n. 99 del 23 maggio 2024;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2024, che autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 8, secondo il Piano triennale dei fabbisogni di personale del Ministero dell'istruzione e del merito per gli anni 2024-2026;
- RITENUTO di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale reclutato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, inquadrandolo nell'area Funzionari del personale del comparto Funzioni centrali del ruolo del Ministero dell'istruzione e del merito;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

- È indetta, ai sensi dell'art. 35 *bis* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni in legge n. 142/2022, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, la procedura selettiva per la stabilizzazione nel ruolo del Ministero dell'istruzione e del merito di n. 17 unità di personale non dirigenziale, reclutato in base all'articolo 7, comma 1, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ed in servizio a tempo determinato presso l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Ministero medesimo.
- Il presente avviso disciplina la procedura selettiva di cui al comma 1.

Articolo 2

(Requisiti di ammissione)

- È ammesso a partecipare alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1 il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell'istruzione e del merito, che:



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

- a) sia stato assunto tramite la procedura concorsuale di cui all'art. 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;
 - b) sia in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a seguito della procedura di cui alla precedente lett. a), alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione;
 - c) abbia prestato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione, almeno 15 mesi di servizio continuativo presso l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell'istruzione e del merito, nella qualifica ricoperta a seguito della procedura concorsuale di cui alla precedente lettera a);
 - d) abbia conseguito una valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, attestata dal responsabile della struttura di servizio con dichiarazione da allegare, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione;
2. Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale.
3. Tutti requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Articolo 3

(Termine, modalità di presentazione delle domande, esclusione)

1. Il presente avviso di selezione è pubblicato sul Portale "InPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it>, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35-ter del D.lgs. n. 165/2001.
2. La domanda può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul portale "inPA", esclusivamente per via telematica, con le modalità previste dal portale medesimo.
3. Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato;
4. L'invio on-line della domanda di partecipazione alla procedura selettiva tramite il portale "inPA" deve avvenire entro le ore 17.00 del giorno 30 gennaio 2025. Tale termine è perentorio ed è certificato e comprovato da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "inPA" che, allo scadere, non consente più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
5. Il mancato rispetto del termine perentorio per l'invio della domanda comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso. La presentazione o l'invio di domande incomplete o l'utilizzo di modalità di presentazione diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

6. Qualora lo stesso candidato presenti più domande di partecipazione, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

Articolo 4

(Contenuto della domanda)

1. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato estero di nascita, nonché il codice fiscale;
- b) l'indirizzo di residenza, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata personale presso cui si intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura selettiva, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) di essere stato reclutato tramite apposita procedura concorsuale per la selezione del personale non dirigenziale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui all'art. 7 del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n.113;
- g) Area e profilo professionale al momento della presentazione della domanda di partecipazione, in base alle disposizioni di cui al richiamato art.7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- h) di avere maturato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione, almeno 15 mesi di servizio, svolti in maniera continuativa presso il Ministero dell'istruzione e del merito nella qualifica di cui al bando di concorso per personale non dirigenziale a tempo determinato reclutato per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- i) di avere conseguito valutazione positiva circa l'attività svolta attestata dal dirigente dell'ufficio di appartenenza;
- j) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- k) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, in Italia o all'estero, ovvero i procedimenti penali pendenti, nonché i procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego

m) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;

n) il titolo di studio con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato e del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere, altresì, indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione;

o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR;

p) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza.

2. È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del presente avviso.

3. A norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il Ministero potrà effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

Articolo 5

(Ammissione dei candidati)

1. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei relativi requisiti, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 35 *bis* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni in legge n. 142/2022, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41. In caso di carenza degli stessi, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente avviso, l'amministrazione dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura selettiva, ovvero la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura e la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente instaurato.

2. L'eventuale esclusione dalla selezione verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato.

Articolo 6

(Commissione esaminatrice)

1. Con successivo provvedimento del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito sarà nominata la Commissione esaminatrice, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità, prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità previste dagli artt. 35, 35-bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Presidente e i membri della Commissione potranno essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

3. La Commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni e la regolarità e l'integrità della procedura.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Articolo 7

(Prova selettiva)

1. La selezione avviene mediante lo svolgimento di un colloquio finalizzato alla verifica dei seguenti aspetti:
 - a) conoscenza delle attività lavorative oggetto di selezione, con riferimento agli aspetti teorici, ai concetti basilari nonché alle nozioni specifiche;
 - b) capacità tecniche ed esecutive relative allo svolgimento della predetta attività;
 - c) effettivo possesso delle specifiche competenze indicate per la posizione;
 - d) conoscenza della lingua inglese.
2. Il colloquio si intende superato con una valutazione di idoneità del candidato. La Commissione esaminatrice indica con motivazione sintetica le ragioni di eventuali giudizi di inidoneità.
3. Tutte le indicazioni relative alle prove sono definite dalla Commissione esaminatrice e comunicate, con valore di notifica agli interessati, attraverso il sito internet del Ministero dell'istruzione e del merito. Gli avvisi relativi al calendario dei colloqui sono comunicati, con le predette modalità almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle prove.
4. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione, che verrà indicata con successivo provvedimento dell'Amministrazione e di cui sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito, contestualmente alla pubblicazione del calendario della prova.
5. Nel caso di impossibilità a procedere con le modalità di cui al comma 4, lo svolgimento della prova potrà avvenire mediante strumenti di videoconferenza, secondo specifiche indicazioni fornite dalla Commissione esaminatrice, che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale che impedisca la partecipazione a uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica, dovuto a cause tecniche non imputabili al candidato, l'Amministrazione prevede, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle medesime garanzie di cui al comma precedente.
6. Il Ministero dell'istruzione e del merito assicura, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento della prova orale avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla Commissione esaminatrice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. A tal fine, i candidati che necessitino delle suddette misure compensative devono inviare apposita istanza motivata e documentata all'indirizzo di posta elettronica certificata dgruf@postacert.istruzione.it entro e non oltre dieci giorni dalla data fissata per la prova.
7. Le candidate che risultino impossibilitate a sostenere la prova in presenza e/o a rispettare il calendario previsto per le prove a causa dello stato di gravidanza o allattamento possono chiedere di sostenere la prova in videoconferenza o una diversa calendarizzazione della stessa, compatibilmente con il rispetto dei termini di cui al d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, presentando un'istanza motivata e documentata da trasmettere esclusivamente all'indirizzo pec dgruf@postacert.istruzione.it entro e non oltre 10 giorni dalla data fissata per la prova.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Articolo 8

(Assunzione)

1. I candidati dichiarati idonei verranno invitati dall'Amministrazione ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione e saranno assunti con contratto individuale, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nell'Area dei Funzionari del ruolo del Ministero dell'istruzione e del merito, con inquadramento nella famiglia professionale corrispondente al profilo professionale ricoperto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in regime di contratto a tempo determinato, tra quelli elencati dall'art.7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
2. Gli aspetti concernenti il trattamento giuridico ed economico sono regolati dalla disciplina dei contratti collettivi vigenti.
3. Gli idonei che, senza alcun giustificato motivo, non prendano servizio nei termini indicati dall'Amministrazione decadono dall'assunzione e da ogni connesso diritto.

Articolo 9

(Accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti dei candidati, conformi alle norme vigenti, vanno inoltrate a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it.
2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è consentito a conclusione delle varie fasi del procedimento, di cui gli atti stessi sono parte.
3. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
4. L'Amministrazione può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla commissione esaminatrice e all'Amministrazione, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell'istruzione e del merito, con sede in Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, nella sua articolazione organizzativa Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati (dgruf@postacert.istruzione.it).



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

6. I responsabili del trattamento sono la Società Generale d'Informatica S.P.A. (Sogei), in quanto affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito, e il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.
7. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'istruzione e del merito è stato individuato, con D.M. 215 del 4 agosto 2022, nella Dott.ssa Alessia Auriemma – Dirigente Ufficio III - Protezione dei dati personali del Ministero - della Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti (contattabile al seguente indirizzo: rpd@istruzione.it).
8. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell'ambito della procedura medesima. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.
9. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in esito alla selezione, verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'amministrazione.
10. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.

Articolo 11

(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale.
2. Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente avviso.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. L'Amministrazione, con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse, ha la facoltà di modificare o annullare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che gli interessati possano vantare diritto alcuno o pretese di qualsiasi genere.
5. L'assunzione è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità finanziaria per la copertura della relativa spesa, nonché al rispetto delle disposizioni normative vigenti al momento dell'assunzione in materia di reclutamento di personale nella Pubblica Amministrazione.
6. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per il prescritto riscontro di regolarità.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Iunti